



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Ordinanza n. 17/2018

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO ED IN LATTINA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO DELL'ESTATE ARIANESE 2018

IL SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono in programma molteplici manifestazioni e iniziative che, secondo quanto avvenuto negli anni precedenti, potranno determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

EVIDENZIATO che, in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica delle persone;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche per dispersione sul suolo di contenitori e bottiglie in vetro, nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente atte a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere in merito, in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità e adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche;

RILEVATO, altresì, che gli esercenti pubblici, per lo più in occasione di queste manifestazioni pubbliche, effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine che vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano, derivanti dall'abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di contemperare l'esigenza di assicurare il sicuro andamento della manifestazione con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla salvaguardia dell'interesse economico degli esercenti;


VISTI:

- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato ed integrato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

- l'art. 50, comma 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato ed integrato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
- l'art. 54 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità degli spazi pubblici e a determinare lo scadimento della qualità urbana.
- l'art. 12 comma 1 della legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 267/2000, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle leggi di P.S., di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

ORDINA

durante l'orario di svolgimento di ciascuna manifestazione, a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza **fino al 15 Settembre 2018** - in tutte le aree all'aperto in cui si svolgono manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa:

- 
1. Il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
 2. ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:
 - il divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica.

AVVISA

L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 -bis, comma 1-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 a euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dando mandato all'Ufficio Stampa di darne ampia diffusione anche su periodici, quotidiani locali ecc.



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Il Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

TRASMETTERE

La presente ordinanza al Sig. Prefetto di Avellino, alla Questura di Avellino, nonché a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per quanto di specifica competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 07 agosto 2018.



IL SINDACO
Dott. Domenico Gambacorta